

SIC&LAV

STUDIO LEGALE SOPRANI

piersop1@tin.it

La Responsabilità dei Committenti in fase progettuale e in fase di futura esecuzione

Pierguido Soprani / Avvocato - Autore



Nozione di «Cantiere» e di «Lavoro edile»

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 88.

Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili...
(omissis)

Art. 105.

Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

Nozione di «Lavoro in quota»

Cass. pen. Sez. IV, 03-10-2012, n. 21268

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'applicazione dell'art. 16 del **DPR 7 gennaio 1956, n. 164**, che impone l'adozione di precauzioni per l'esecuzione di lavori ad una "altezza superiore ai metri due", non è limitata al settore delle costruzioni edilizie, ma riguarda tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall'alto dei lavoratori. (*Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la mancata adozione di accorgimenti volti ad impedire la caduta di un lavoratore che si era inerpicato su un motore industriale di notevoli dimensioni*).

Nozione di «Lavoro in quota»

D.Lgs. n. 81/2008

**Art. 107.
Definizioni**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una **quota** posta ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile.

Nozione di «Lavoro in quota»

D.Lgs. n. 81/2008	D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)
<p data-bbox="378 847 947 932" style="text-align: center;">Art. 122 Ponteggi ed opere provvisionali</p> <p data-bbox="266 983 1057 1334">1. <u>Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2</u>, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.</p>	<p data-bbox="1240 847 1809 932" style="text-align: center;">Art. 122 Ponteggi ed opere provvisionali</p> <p data-bbox="1079 983 1968 1246">1. <u>Nei lavori in quota</u>, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.</p>

Nozione di «Lavoro in quota»

Cass. pen. sez. IV, 1° aprile 2014, n. 15028

Durante i lavori per la costruzione di una Caserma dei Carabinieri, un lavoratore, intento a disarmare una tavola del solaio mediante l'utilizzo di un piede di porco, cadeva a terra da un ponteggio privo di parapetto.

In realtà si trattava di due cavalletti della misura di mt. 1,80x1.80 su cui era poggiata una sola trave della lunghezza di soli cm. 50; dunque il ponteggio era posto ad un'altezza inferiore ai 2 m..

Secondo i Giudici di legittimità, ai fini della predisposizione dell'opera provvisoria e del parapetto, si doveva computare non solo l'altezza dell'impalcato e del piano di appoggio (m. 1,80), ma anche la statura del lavoratore, sicchè nel caso di specie l'effettiva altezza alla quale risultava eseguito il lavoro in quota (disarmo del solaio) era, nel caso di specie, di mt. 3,60 dal suolo.

Nozione di «Lavoro in quota»

Cass. pen. sez. IV, 14 aprile 2014, n. 16223

Durante i lavori di consolidamento delle volte di un convento un lavoratore autonomo, impegnato nei lavori assieme ai dipendenti dell'appaltatore, causa l'inciampo su una delle travi di ferro posizionate su una porzione del cornicione del tetto, avente larghezza di 60 cm. e priva di copertura, era caduto all'interno della volta ad una profondità di circa 2 metri.

In particolare la zona sottotetto era posta circa m. 1,70 più in basso rispetto al tetto, sicchè secondo la difesa non vi sarebbe stata violazione della normativa sul lavoro in quota, trattandosi di altezza inferiore ai due metri.

A ben vedere, trattandosi in questo caso di violazione dell'art. 146 del D.Lgs. n. 81/2008 (Difesa delle aperture nei solai), non assumeva rilievo la definizione di "lavoro in quota" (tant'è che il comma 3 della norma prevede che "*Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una **profondità superiore a m 0,50** devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone*").

Tuttavia la Suprema Corte ha affrontato ugualmente la tematica per affermare erroneamente che l'art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008 va interpretato "con riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito e non a quella nella quale si trova il lavoratore".

Le «attrezzature per lavori in quota»

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 111.

Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
 - a) **priorità alle misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale;
 - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro **sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota** in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, **individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori**, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

Le «linee vita»

D.Lgs. n. 81/2008

**Art. 111.
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota**

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) **priorità alle misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale;

**Art. 115.
Sistemi di protezione
contro le cadute dall'alto**

1. Nei lavori in quota **qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a)**, é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione **idonei per l'uso specifico** composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente **conformi alle norme tecniche**, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

Le «linee vita»

Direttiva 89/391/CEE

13. - 1. È obbligo di ciascun lavoratore prendersi ragionevolmente cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni sul lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni fornite dal datore di lavoro.

2. Al fine di realizzare tali obiettivi, i lavoratori devono in particolare, conformemente alla loro formazione e alle istruzioni fornite dal datore di lavoro:

(omissis)

d) segnalare immediatamente al datore di lavoro e/o ai lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori qualsiasi situazione di lavoro che, per motivi ragionevoli, essi ritengano possa costituire un pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute, così come qualsiasi difetto rilevato nei **sistemi di protezione**;

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 20.

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare:

(omissis)

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei **dispositivi** di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Circ. Minlavoro n. 3/2015

1. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI NON PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Premesso che l'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi "*..... intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro*" e che l'articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i "*DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992*" ed infine che l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che "*..... si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza*", ne consegue che i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI.

Da quanto sopra discende che tali dispositivi di ancoraggio presentano almeno le seguenti caratteristiche:

- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

Circ. Minlavoro n. 3/2015

2. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Stante quanto riportato al punto 1 i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del *Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.*

Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 149 del 17 dicembre 2013

- Pubblicazione nel B.U.R. – E.R. n. 13 del 15 gennaio 2014
- Entrata in vigore a 6 mesi (originariamente fissata al 15 luglio 2014)
- **Proroga** disposta dall'art. 47 della Legge Finanziaria regionale n. 17/2014 fino al 31 gennaio 2015
*“Il termine **a partire dal quale** trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, è prorogato al 31 gennaio 2015. **Resta salva l'applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”.***

Collocazione dell'Atto di indirizzo e di coordinamento nella gerarchia delle fonti normative

- art. 117, commi 2 e 3 della Costituzione
- clausola di salvaguardia ex art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008
- Art. 16 della L.R. E.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Pianificazione territoriale)
- Art. 6 della L.R. E.R. 2 marzo 2009, n. 2

Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 149 del 17 dicembre 2013

1. Finalità

1.1 In attuazione a quanto disciplinato all'art. 6 della legge regionale 2/2009 "*Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile*", il presente atto di indirizzo e coordinamento introduce l'obbligo d'installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio, degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d'infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori **futuri**.

1.2 L'installazione dei dispositivi di ancoraggio di cui al punto precedente non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dalla **valutazione dei rischi** tenendo conto della **priorità dell'utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08.**

1.3 I **dispositivi** di ancoraggio installati sono un **elemento del sistema di protezione** contro le cadute dall'alto che prevede sempre l'utilizzo da parte del lavoratore di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto. Tali DPI, ai sensi del D.Lgs 475/1992, appartengono alla terza categoria ed in ottemperanza all'art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio informare, formare ed addestrare coloro che ne fanno uso.

Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 149 del 17 dicembre 2013

4. Adempimenti

Omissis

4.9 Il proprietario dell'immobile o altro soggetto avente titolo in occasione di interventi successivi sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio deve mettere a disposizione l'Elaborato tecnico ai soggetti interessati.

4.10 L'Elaborato tecnico deve essere aggiornato in caso di interventi strutturali che riguardano le coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio.


**La Responsabilità dei Committenti
in fase progettuale e in fase di futura esecuzione**

**Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione
Emilia Romagna n. 149 del 17 dicembre 2013**

7. *Misure preventive e protettive* (percorso di accesso; accesso; transito ed esecuzione dei lavori)

La Responsabilità dei Committenti in fase progettuale e in fase di futura esecuzione

D.Lgs. n. 81/2008 ART. 99 NOTIFICA PRELIMINARE



**La Responsabilità dei Committenti
in fase progettuale e in fase di futura esecuzione**

**D.Lgs. n. 81/2008
Allegato XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

1. Disposizioni generali

1.1. *Definizioni e termini di efficacia*

1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione **dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione**, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.

Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

La Responsabilità dei Committenti in fase progettuale e in fase di futura esecuzione

D.Lgs. n. 81/2008

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 91.

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) **predispone un fascicolo** adattato alle caratteristiche dell'opera, **i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI**, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, **tenendo conto** delle specifiche **norme di buona tecnica** e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. **Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.**

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

**La Responsabilità dei Committenti
in fase progettuale e in fase di futura esecuzione**

**D.Lgs. n. 81/2008
Allegato XVI
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA**

D.P.R. 06-06-2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. **Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso;** [6]

[6] Lettera così modificata dall' art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

**La Responsabilità dei Committenti
in fase progettuale e in fase di futura esecuzione**

**D.Lgs. n. 81/2008
Allegato XVI
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA**

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda		
Tipo di intervento Rischi individuati		
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		

Giurisprudenza

Trib. Rimini, 09-10-2007

Le misure antinfortunistiche impongono la predisposizione di adeguate protezioni, contro il rischio di caduta dei lavoratori, di tutti i luoghi direttamente o indirettamente interessati ai lavori, compresi quelli di transito o passaggio.

Destinatario di tale obbligo deve anzitutto considerarsi il proprietario dell'edificio in cui si effettuano lavori di ricopertura del tetto, in quanto nel contratto di appalto egli abbia assunto, come committente, l'obbligo di provvedere alla predisposizione di adeguate opere provvisoriale, e nel contratto stesso sia stata prevista la presenza in cantiere di più subappaltatori: il che imponeva al committente la nomina dei coordinatori responsabili in materia di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera, alla stregua dell'art. 2, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 494/96.

Pertanto, va considerato destinatario dei predetti obblighi anche l'appaltatore, datore di lavoro del dipendente caduto dall'alto e deceduto in conseguenza; egli infatti, prima di mandare in cantiere simultaneamente propri dipendenti e più ditte formalmente subappaltatrici, doveva pretendere dal committente il suddetto piano di sicurezza. Entrambi i predetti soggetti (imputati) vanno pertanto condannati per omicidio colposo, causalmente collegato alle rispettive condotte omissive dei medesimi.

Giurisprudenza

Cass. pen. Sez. III, 08-11-2012, n. 45831

Incorre in penale responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 111 e 134, 136, comma 6, e 96, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, il legale rappresentante della ditta esecutrice di lavori edili che ometta di adottare dispositivi di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto di copertura dell'edificio oggetto di intervento. L'ipotesi, in particolare, ricorre ogni qualvolta non sia stato redatto il piano operativo di sicurezza, né il piano di montaggio del ponteggio, ovvero non siano stati predisposti dispositivi di protezione dalla caduta dall'alto, o ancora qualora non risulti redatto il piano di montaggio utilizzo e smontaggio dell'unico ponteggio perimetrale al fabbricato, tra l'altro montato da dipendenti a ciò non competenti, né risulti redatto il piano operativo di sicurezza, necessario a definire le misure preventive e protettive per i lavoratori, ex art. 96 D.Lgs. n. 81/2008.

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15-12-2008, n. 29323

In materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, il DPR n. 547/55 con indicazioni che hanno trovato conferma nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 626/94, prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, figura, quest'ultima, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e che presuppone uno specifico addestramento a tale scopo, nonché il riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati, non assumendo rilievo esimente, invece, la dedotta insufficiente qualifica contrattuale ricoperta dal dipendente. Ne consegue che, **ove l'infortunio sia occorso al preposto per la mancata individuazione delle modalità esecutive di intervento e dei relativi mezzi di protezione da adottare, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro trattandosi di profili e di decisioni operative di competenza del delegato.**

(Nella specie, il caposquadra -ritenendo inidonee allo scopo l'uso delle scale e delle cinture di sicurezza messe a disposizione dell'azienda- si era avventurato su un'intercapedine che non aveva retto al suo peso, con conseguente caduta da una altezza di circa sette metri; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione di merito che aveva imputato alla responsabilità del preposto la concreta scelta delle modalità esecutive, restando irrilevanti le censure sull'inadeguatezza delle scale e degli altri mezzi di protezione a disposizione).

Grazie per l'attenzione.

SIC&LAV
STUDIO LEGALE SOPRANI
piergsop1@tin.it